

ALLEGATO A

LA REGIONE LAZIO

E

L'OPERA PIA ASILO SAVOIA E PER ESSA IL "RAGGRUPPAMENTO II.PP.A.B. ASILO SAVOIA, PIO ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, LASCITO GIOVANNI E MARGHERITA ACHILLINI"

PREMESSO:

- che l'articolo 15 della legge la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" all'art. 6 prevede, tra gli altri, la destinazione di beni immobili sottoposti a vincolo di destinazione per le finalità della legge;
- che la Regione Lazio, con la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 ha predisposto le linee guida operative regionali per le finalità della citata legge 112/2016 e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 attuativo della legge;
- che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale n. 15084 dell'8 novembre 2017, successivamente modificata con la determinazione n. G10281 del 9 agosto 2018 ha pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alla realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa;
- che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale n. G 15288 del 27 novembre 2018 ha previsto il trasferimento delle risorse statali del Fondo per gli interventi infrastrutturali relativi alle annualità 2016-17 agli Ambiti sovradistrettuali e a Roma Capitale ed ha emanato le linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi;
- che la Regione Lazio con la determinazione dirigenziale n. G 06391 del 13 maggio 2019 ha pubblicato l'elenco aggiornato relativo agli immobili destinati al patrimonio solidale per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 112/2016;
- che ai sensi della D.G.R 454/2017 sulla base della verifica della possibilità di "matching" tra le persone con disabilità beneficiarie e l'esistenza di un adeguato immobile, sono ammissibili a finanziamento, a valere sul Fondo del Dopo di Noi, le seguenti tipologie di spesa:
 - a) oneri di acquisto;
 - b) oneri di locazione;
 - c) ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili);
 - d) messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica).
- Roma Capitale, in ottemperanza alla D.G.R 454 del 2016 e successive determinazioni della Regione Lazio, ha pubblicato un avviso per individuare i destinatari beneficiari degli interventi del Dopo di Noi e, di concerto con i Municipi e le U.V.M territoriali, ha provveduto alla predisposizione dei programmi di indipendenza abitativa in funzione delle finalità contenute nei singoli progetti personalizzati.

LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

(Recepimento delle premesse e termini di riferimento)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito denominato “Accordo”).
2. Agli effetti del presente Accordo si intendono:
 - a) per Regione, la Regione Lazio;
 - b) per IPAB, l’Opera Pia Asilo Savoia e per essa il “Raggruppamento II.PP.A.B. Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, lascito Giovanni e Margherita Achillini”;

Art. 2

(Oggetto dell’Accordo di Programma)

1. Il presente Accordo costituisce strumento per la realizzazione degli interventi relativi a ristrutturazioni e/o messa in opera di impianti e attrezzature sugli immobili destinati al patrimonio solidale sul territorio di Roma Capitale ai sensi della legge 112/2016.

Art. 3

(Impegni e prerogative della Regione Lazio)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, la Regione si impegna a trasferire, secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale, le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1.
2. Si impegna, altresì, a trasmettere l’elenco del patrimonio solidale approvato con determinazione dirigenziale n. G06391 del 13 maggio 2019, nonché i relativi aggiornamenti.
3. Resta in capo alla Regione, nella persona del Direttore della Direzione Regionale competente o da suo delegato, l’attività di vigilanza, monitoraggio, verifica e controllo del presente Accordo anche mediante l’indizione di appositi incontri, qualora lo si reputi necessario.

Art. 4

(Impegni dell’IPAB)

1. L’IPAB si impegna a realizzare le attività di cui all’articolo 1 con le risorse materiali e strumentali adeguate allo svolgimento delle attività ad esso affidate e ad impegnare risorse professionali di qualità e quantità adeguate per lo svolgimento delle stesse.

2. Nello specifico, all’IPAB viene demandata:

- a) la valutazione di eventuali opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili) e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per abitazione civile, domotica);
- b) la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di requisiti strutturali e logistici degli immobili annoverati nell’elenco del patrimonio solidale per l’effettivo utilizzo per le finalità di cui alla citata normativa;
- c) la verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili annoverati nell’elenco del patrimonio solidale;

d) la verifica della congruità degli interventi di adeguamento funzionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d del D.M del 23 novembre 2016 negli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio solidale rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi contenuti nei singoli progetti personalizzati ;
e) la progettazione, direzione ed esecuzione delle opere di adeguamento funzionale necessarie per l'utilizzo ai fini previsti;

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Accordo ha validità massima di 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione fatta salva la facoltà da parte della Regione Lazio di dichiararne la risoluzione sulla base delle autonome valutazioni svolte in riferimento allo stato di attuazione del medesimo e dell'eventuale modifica del cronoprogramma concordato con l'Opera Pia Asilo Savoia. È escluso il recesso per i primi 6 mesi e il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 6

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti.

2. Le parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

3. Il presente Accordo è redatto in n. copie originali e sarà sottoposto alle prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

Per la Regione Lazio,

Per l'IPAB Opera Pia Asilo Savoia